

Gestione delle Segnalazioni

(Regolamento Whistleblowing)

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale
0	08/04/2019	Prima emissione
1	20/10/2020	Revisione per adeguamento ISO 37001
2	04/06/2021	Revisione § 4
3	07/07/2023	Integrazione D.Lgs. 10/03/2023 n. 24

Sommario

1. Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing).....	3
2. Definizioni	3
3. Oggetto delle segnalazioni.....	4
4. Modalità di segnalazione	5
4.1 Generalità.....	5
4.2 Canale Interno di segnalazione	5
4.3 Canale esterno di segnalazione	6
5. Gestione della segnalazione (canale interno).....	6
5.1 Riscontro al segnalante	7
6. Tutela del segnalante	8
6.1 Riservatezza.....	8
6.2 Tutela da ritorsioni e discriminazioni.....	9
7. Sistema disciplinare	10
8. Protezione dei dati personali	10

1. Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 e dal D.Lgs. 10/03/2023 n.24 (di seguito Decreto) la Cooperativa Nuovo Futuro ha definito le modalità per la gestione delle segnalazioni di illeciti in ambito aziendale e di violazioni inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Il presente regolamento si applica inoltre alle segnalazioni inerenti il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001.

Il presente regolamento è stato definito sulla base delle Linee Guida ANAC del 12/07/2023

2. Definizioni

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa, come meglio specificate al § 3
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al § 3.2;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al § 3.3;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

3. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni di cui al presente regolamento possono riguardare:

Violazioni del diritto Nazionale

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni del Modello Organizzativo 231 della Cooperativa

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo:

- reati di tipo corruttivo, tentati o presunti anche posti in essere per il tramite di soggetti terzi (fornitori, consulenti ...)
- illeciti in danno di enti pubblici (ad esempio relativi agli appalti), clienti e utenti
- frodi a danno della Pubblica Amministrazione
- comportamenti in violazione del Codice Etico o lesivi rispetto agli utenti o ad altri soggetti interessati dalle attività della Cooperativa
- violazioni riguardanti la Sicurezza sul Lavoro
- reati ambientali (es. gestione rifiuti)
- frodi e illeciti di tipo amministrativo o contabile, anche relativi al diritto del lavoro

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

	REGOLAMENTO GESTIONE SEGNALAZIONI	Rev. 3
		07/07/2023

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Cooperativa, anche qualora si tratti di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Possono inoltre essere segnalati i fatti appresi in virtù del ruolo rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

4. Modalità di segnalazione

4.1 Generalità

È necessario che nell'ambito della segnalazione risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le eventuali segnalazioni anonime saranno considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

4.2 Canale Interno di segnalazione

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e devono contenere tutti gli elementi utili affinché il soggetto incaricato e, se applicabile, l'Organismo di Vigilanza possano procedere alla verifica ed al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. In assenza di tali elementi le segnalazioni non saranno prese in considerazione.

Al fine di garantire la tutela dell'identità del segnalante è stata predisposto apposito servizio su piattaforma web (www.studiolegaleformichini.eu) che garantisce la riservatezza della persona segnalante, del contesto e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, dei contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

Accedendo al link sopra indicato, si apre il modulo di segnalazione che deve essere compilato in ogni sua parte con indicazione di "Cooperativa Nuovo Futuro" quale azienda per la quale si intende fare la segnalazione. Dopo aver compilato i campi previsti dal modulo si deve procedere all'invio. Il soggetto esterno incaricato della gestione delle segnalazioni mette a disposizione anche la possibilità di effettuare segnalazioni in forma orale, di persona o attraverso linea telefonica.

L'azienda mette a disposizione una linea telefonica dedicata alla quale potranno essere indirizzate eventuali segnalazioni in forma orale nel rispetto dell'anonimato. Il numero telefonico dedicato è 3385456176.

	REGOLAMENTO GESTIONE SEGNALAZIONI	Rev. 3
		07/07/2023

Qualora un soggetto non competente per la ricezione delle segnalazioni (es. coordinatore, direttore, responsabile Qualità) riceva una segnalazione, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura “whistleblowing” sulla busta o nell’oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa vada trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4.3 Canale esterno di segnalazione

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

L’utilizzo del canale esterno è limitato ai casi in cui:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal dlgs 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

5. Gestione della segnalazione (canale interno)

La Cooperativa ha incaricato soggetto esterno, autonomo e indipendente ed in possesso di idonea professionalità, alla gestione delle segnalazioni inviate tramite il canale interno.

Il soggetto incaricato effettua le seguenti attività:

- Rilascia / Invia attraverso la piattaforma alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- Analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti. In particolare, il soggetto incaricato, valuta in fase iniziale se sussistono presupposti di fondatezza e attendibilità anche in relazione alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati. Le segnalazioni che non consentono di avviare alcuna verifica perché troppo generiche saranno archiviate.
- Analizza se il fatto segnalato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 e/o del Sistema Whistleblowing e/o del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001. Ciò al fine di coinvolgere, se del caso, anche gli organismi di controllo pertinenti (Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione). In fase di istruttoria e di coordinamento con gli altri organismi, il soggetto incaricato elimina le informazioni relative all’identità del segnalante rendendole “anonime”
- Eseguisce le verifiche del caso a titolo esemplificativo:
 - direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l’analisi della documentazione/informazioni ricevute;

- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali (inclusi i vertici aziendali) o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.;
- Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può
 - archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
 - dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (il Presidente, il Consiglio di Amministrazione). Non compete al gestore la valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Nel caso in cui l'attività di verifica coinvolga soggetti terzi o uffici interni della Cooperativa, sarà necessario oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta, al fine di garantire la riservatezza di cui al § 5.1

5.1 Riscontro al segnalante

Il gestore della segnalazione deve fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento.

Il riscontro può essere definitivo se l'attività di analisi e verifica della segnalazione è stata conclusa oppure informare sullo stato di avanzamento della gestione qualora l'istruttoria sia in corso.

Alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti), in linea con le LG ANAC

Qualora il segnalante abbia effettuato la segnalazione tramite piattaforma, potrà avere notizie e monitorarne lo stato tramite la stessa. Qualora il segnalante abbia scelto il mezzo posta, sarà avvisato dello stato solo se la segnalazione conteneva un indirizzo email valido.

5.2 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è gestita in modo accurato: viene mantenuto un registro informatico nel quale vengono annotati il giorno, la data e l'ora della segnalazione, oltre al suo contenuto. Al registro vengono allegati le email di segnalazione. Il Dott. Lorenzo Apolloni è responsabile della gestione del registro e delle email.

6. Tutela del segnalante

I soggetti a cui è assicurata la tutela nell'ambito del Regolamento (come previsto dal Decreto)

- Lavoratori subordinati (inclusi i Soci)
- Lavoratori autonomi (eventuali) che svolgono la propria attività lavorativa presso la Cooperativa
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

6.1 Riservatezza

Cooperativa Nuovo Futuro garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. In particolare, per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione (piattaforma, posta ordinaria, segnalazione orale).

Qualora la Cooperativa avvii un procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sono adottate le seguenti misure

- È consentita la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Le segnalazioni anonime sono accettate e gestite allo stesso modo di quelle ordinarie. È tuttavia incoraggiata la segnalazione non anonima per rendere più agevole le fasi di istruttoria da parte del soggetto competente.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

6.2 Tutela da ritorsioni e discriminazioni

Il Decreto prevede, a tutela del segnalante, il divieto di ritorsioni e discriminazioni, definite come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Sono considerate ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto tutelato che ritenga di essere stato oggetto di misure ritorsive, effettua comunicazione ad ANAC tramite la piattaforma informatica ANAC già citata. ANAC accerta che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e in caso positivo applica la sanzione prevista dal Decreto. È essenziale che vi sia quindi una precedente segnalazione di illeciti effettuata in conformità al Decreto ed al presente Regolamento.

7. Sistema disciplinare

Le sanzioni disciplinari, con riferimento al presente Regolamento, possono riguardare:

- Violazioni accertate a seguito di una segnalazione
- Violazioni in merito al principio di riservatezza di cui al § 6.1
- False segnalazioni effettuate con l'intento di screditare un soggetto

La responsabilità delle sanzioni disciplinari in Nuovo Futuro Cooperativa Sociale è assegnata al CdA o al Direttore di Struttura di riferimento in base all'entità della sanzione ed a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno, con riferimento ai CCNL applicati.

8. Protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante

La società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico La Società garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (DPIA) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento

	REGOLAMENTO GESTIONE SEGNALAZIONI	Rev. 3
		07/07/2023

ai propri dati personali previsti al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.


Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa whistleblowing (All.1)

	<p align="center">Allegato 1- INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING Art. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”</p>	<p align="center">IPW Rev. 00 Pagina 1 di 2</p>
---	--	---

La presente informativa è destinata agli autori di segnalazioni, alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori) ed infine alle persone fisiche a cui il contenuto informativo della segnalazione può fare riferimento in qualità di soggetti segnalati o coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate.

A tal fine Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), che i dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

Titolare del trattamento e dati di contatto del RPD

Titolare del trattamento è Nuovo Futuro Cooperativa Sociale con sede legale in Via Guido Rossa, 51 – Località Le Morelline 57016, Rosignano Solvay (LI); Telefono: 0586/790590; e-mail: privacy@nfcoop.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo mail: privacy@nfcoop.it

Tipologia dei dati trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto del segnalante;
- dati identificativi delle persone coinvolte nella segnalazione, informazioni e dati relativi alle violazioni segnalate, compresi eventuali dati personali relativi a categorie particolari o riferiti a condanne penali e reati;
- ogni altra informazione riferita al segnalante, alle persone coinvolte nella segnalazione a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decide di condividere per meglio descrivere la sospetta violazione;
- dati identificativi, di contatto e relativi all'account di accesso alla piattaforma informatica dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.

Origine dei dati e natura del conferimento

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal segnalante e quelli eventualmente raccolti in modo autonomo nel corso delle attività istruttoria, necessari ad accertare le circostanze oggetto della segnalazione.

Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing)*

Finalità del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati per finalità connesse alla gestione di segnalazioni di violazioni con le modalità e gli strumenti descritti nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing)*.

Modalità di trattamento

I dati personali saranno trattati principalmente attraverso una piattaforma informatica dedicata.

Le segnalazioni possono essere trasmesse anche tramite incontro diretto con la Struttura di Gestione delle Segnalazioni (SGS) che provvederà, con il consenso del segnalante, a documentare l’incontro mediante verbale o su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto.

Base giuridica

Il trattamento dei dati deriva dalla necessità di applicare le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 nonché quelle previste dal modello di organizzazione e gestione a norma del D.lgs. 231/2001 e dal codice etico.

Tempi di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della

comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della persona segnalante.

I dati personali che manifestamente non sono utili alla valutazione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni è gestita dalla società Studio Legale Formichini, designata quale responsabile del trattamento. Il sistema di cifratura della piattaforma non permette l'accesso del responsabile all'identità del segnalante o al contenuto delle segnalazioni.

Destinatari dei dati personali

Infine, alcuni dati potranno essere trasmessi, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità competenti.

Relativamente ai dati medesimi, gli Interessati possono esercitare, nei casi previsti, i diritti di cui al CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In particolare, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione

Diritti dell'interessato

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Si informa che l'esercizio dei suddetti diritti da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR). In tali casi, i suddetti diritti possono essere esercitati tramite il Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.